


# CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD



CUADERNO DE TRABAJO N°6

ITALIA

Proyecto a cargo de FUTUEX  
(Fundación Tutelar de Extremadura),  
Fundación Aequitas y Fundación  
Academia Europea de Yuste, en el  
marco del Congreso Permanente  
sobre Discapacidad y Derechos  
Humanos bajo la autoría de:  
Rafael de Lorenzo García  
Blanca Entrena Palomero  
Aimudena Castro-Girona Martínez  
Miguel Ángel Cabra de Luna  
José Javier Soto Ruiz (Dirección)

Francisco J. Bariffi Artigue  
Agustina Palacios Rizzo (Recopilación  
y coordinación)

Prólogo: Antonio Ventura Díaz Díaz







## **CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD**







# **CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD**

**(Un estudio de Derecho Privado Comparado a la luz de  
la Convención Internacional sobre los Derechos de las  
Personas con Discapacidad)**

**CUADERNO DE TRABAJO N° 6 / ITALIA**



**Proyecto a cargo de FUTUEX (Fundación Tutelar de Extremadura), Fundación Aequitas y Fundación Academia Europea de Yuste, en el marco del Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos bajo la autoría de:**

Rafael de Lorenzo García

Blanca Entrena Palomero

Almudena Castro-Girona Martínez

Miguel Ángel Cabra de Luna

José Javier Soto Ruiz (Dirección)

Francisco J. Bariffi Artigue

Agustina Palacios Rizzo (Recopilación y coordinación)

Prólogo: Antonio Ventura Díaz Díaz

**Diseño de colección:** Inmedia

**Impresión y encuadernación:** Aprosuba-3

**Depósito legal:**



## PRÓLOGO

*Antonio Ventura Díaz Díaz  
Director de la Fundación Academia  
Europea de Yuste*

Según los datos estadísticos globales de los que disponemos, el número de personas con discapacidad asciende a nivel mundial a más de 650 millones de personas. Esto equivale a decir que cerca de un 10% de la población mundial es discapacitado. A ello habría que añadir que el 80% de este colectivo vive en los países menos desarrollados.

Estos datos son realmente alarmantes, sobre todo porque todavía hoy, en el mundo en el que vivimos, las personas con discapacidad son consideradas en muchas situaciones como personas con «derechos a medias», o personas que representan una carga para la misma familia y la sociedad.

Con la entrada en vigor el día 03 de mayo de 2008 de la «Convención de la ONU sobre los Derechos de los Discapacitados», se ha creado, desde la perspectiva del derecho internacional y nacional, un valiosísimo instrumento que nos



permitirá luchar contra la discriminación de este colectivo. Este instrumento será vinculante y obligará a todos los países que hayan ratificado la Convención a adaptar sus leyes conforme dictan los artículos de la Convención de la ONU y, desde luego, a velar para que éstas se conviertan en actuaciones y políticas sociales concretas.

Con seguridad que esta herramienta nos permitirá ir avanzando, como afirmaba Marie Okabe, la portavoz del Secretario General de la ONU, en la «creación de una sociedad plenamente inclusiva». Una sociedad que contribuya a erradicar los obstáculos con los que se enfrentan las personas con discapacidad, con especial interés la discriminación, la segregación social, la marginación económica y el derecho a la participación en la toma de decisiones. Sintetizando en pocas palabras: de lo que se trata es de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y el respeto por su dignidad inherente.

Desde luego que si estos objetivos pudiesen ir personificándose en leyes concretas, entonces daríamos un paso fundamental que contribuiría significativamente a mejorar la situación de muchas personas con discapacidad, especialmente la de aquellas que residen en países en donde,



sobre todo, los recursos y los ordenamientos jurídicos aún no lo permiten.

El camino por recorrer es largo y está lleno de obstáculos, puesto que mientras los gobiernos, la sociedad y el mismo colectivo de los discapacitados, no tomen y no tomemos conciencia sobre la tarea que tenemos por delante, no podremos alcanzar la realización de esta «sociedad plenamente inclusiva» ya que como sabemos, incluso en las sociedades con más desarrollo, la situación de los discapacitados todavía sigue siendo muy precaria y deficiente.

La Fundación Academia Europea de Yuste es una institución que desarrolla un trabajo a nivel regional, nacional y europeo y que persigue entre sus objetivos fundamentales, la promoción de los valores sobre los que se asienta la Europa social y de los ciudadanos, una Europa solidaria. Una solidaridad que debe dirigirse especialmente a los grupos más vulnerables mediante una armonización social amplia. De ahí que uno de los fines fundamentales que persiga, se oriente al desarrollo de proyectos que vayan «dirigidos a mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad, así como otros colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión social», convencidos de que, a través de estas actuaciones podemos contribuir a la construcción del mundo que soñamos.

Por eso la Fundación ha decidido compromete-

terse con la empresa de la publicación de estos «Cuadernos sobre Capacidad Jurídica y Discapacidad». Unos cuadernos que armonizan perfectamente con nuestros objetivos de una «Europa para la solidaridad», una Europa que es «una y diversa», de la que todos nos beneficiamos al interactuar, aprender e intercambiar nuestras experiencias.

El objetivo concreto de estos cuadernos es el de hacer un estudio comparativo entre varios países (especialmente de Europa y América), bajo la dirección de José Javier Soto Ruiz, Presidente del Congreso Permanente Discapacidad y Derechos Humanos Persona comprometida en sacar adelante este «corpus» que, sin duda, será un referente para abrir puertas a la esperanza de las personas con discapacidad. Este trabajo profundiza sobre los distintos ordenamientos jurídicos y aquellos aspectos específicos del derecho privado que conciernen al mundo de la discapacidad, así como el de intentar hacernos una idea real de la situación jurídica relativa a las personas con discapacidad en otros países, con el fin de aprender de las experiencias comparadas y poder evaluar las posibilidades de adaptar dichas posibilidades al ordenamiento jurídico propio. Además de estos aspectos, se apunta a la creación de una red de información y consulta entre los especialistas de los distintos países, para acercar el ordenamiento jurídi-



co de forma fácil y comprensible a las personas con discapacidad y a las redes sociales que trabajan en este ámbito.

Consideramos que España, por su posición estratégica y sus lazos con América, puede convertirse en un catalizador muy importante que permita fortalecer los vínculos entre los países de la EU que hacen parte de este proyecto (España, Italia, Portugal, Francia, Reino Unido, Irlanda y Alemania), y los países de América que también participarán (Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, Argentina ayude a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

*Antonio Ventura Díaz Díaz*



## **1) Breve descripción del sistema legal**

### **A) Sistema de Gobierno**

El 2 de junio de 1946, una vez abolida la monarquía y mediante un referéndum, fue proclamada la república en Italia. La Constitución fue aprobada el 1 de enero de 1948. El sistema de gobierno se podría definir como un sistema republicano parlamentarista con democracia representativa. La jefatura del gobierno recae en la figura del «primer ministro» (elegido mediante la confianza del parlamento) quién asume las principales acciones de gobierno. No obstante, existe la figura del «presidente de la república» que es elegido indirectamente cada siete años.

El país está dividido en 20 regiones que a su vez están subdivididas en 94 provincias. Cada región cuenta con su propio órgano de gobierno elegido por sufragio y todas gozan de una considerable autonomía.

## **B) Poder judicial**

El Tribunal Supremo de Casación (Corte Supreme di Cassazione) es el más alto tribunal en todos los temas excepto en los relacionados con la Constitución. El Tribunal Constitucional está compuesto por 15 miembros, cinco elegidos por el presidente de la República, cinco por el Senado y la Cámara de Diputados y cinco por los tribunales superiores de justicia.

La jurisdicción civil es ejercida por la magistratura ordinaria, que practica funciones inquisitivas y judiciales. La fiscalía ejerce la acción civil en los casos previstos por la ley (por ejemplo: en materia de nulidad matrimonial, privación de derechos, quiebra y nulidad de las marcas o patentes industriales) o interviene necesariamente en el juicio (así por ejemplo en las causas matrimoniales, incluidas las de separación y divorcio, en las causas relativas el estado y la capacidad de las personas); además, tiene facultad para intervenir en cada causa en la que existe un interés público.

## **C) Ordenamiento jurídico italiano**

El ordenamiento jurídico italiano se rige por la Constitución de la República Italiana, que sólo puede ser modificada mediante un procedimiento especial y muy riguroso. La fuente primarias del derecho son, según su jerarquía o ámbito de aplicación: a) Leyes ordinarias del

Estado (una ley ordinaria puede modificar o derogar cualquier disposición del ordenamiento jurídico, con exclusión de las disposiciones de rango constitucional); b) Leyes delegadas, (emanan del Gobierno, previa delegación del Parlamento), c) Decretos-Ley, (adoptados en casos especiales por el Gobierno), d) Estatutos de las regiones «ordinarias» aprobados mediante leyes de la República, y leyes aprobadas por los Consejos regionales (leyes regionales) y los Consejos provinciales de Trento y Bolzano (leyes provinciales).

Los principales instrumentos del Derecho privado italiano son los códigos, que en lo relativo al ámbito del Derecho privado son el Código civil y el Código de Derecho marítimo.

#### **D) Constitución Italiana**

Debido al período en el cual la Constitución fue adoptada, y de conformidad con una tendencia generalizada a nivel comparado, no existen menciones expresas a la discapacidad en la carta magna. No obstante existen algunas disposiciones que resultan relevantes al ejercicio de la capacidad jurídica en el derecho privado:

##### **Art. 22.**

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

##### **Art. 30.**

È dovere e diritto dei genitori mantenere,

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

**Art. 32.**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

**E) Reforma al Código Civil**

La ley 9 de enero de 2004 n°6, ha introducido en el código civil un nuevo instituto de protección civil de los enfermos mentales denominado «Administración de Apoyo» (amministrazione di sostegno).

La finalidad de dicho procedimiento, según surge del propio artículo 1 de la ley, consiste en «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

La ley introduce en el libro primero del título XII del título I del código civil la figura de la ad-

ministración de apoyo y modifica los artículos 288, 414, 417, 418, 424, 426, 427 y 429 en materia de interdicción e inhabilitación.

### **F) L'amministratore di sostegno<sup>1</sup>**

Fino all'approvazione della Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, quella che ha istituito l'amministratore di sostegno, erano previste dal Codice Civile due forme di tutela giuridica delle persone giuridicamente capaci (maggiorenni) ma incapaci, totalmente o parzialmente, di intendere e di volere.

I due istituti sono quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione che producono una limitazione, parziale o totale, della capacità di agire. Come noto la capacità di agire si acquisisce al compimento della maggiore età e consente di compiere atti giuridici validi che vanno dalla firma di un contratto a tutto ciò che può creare o modificare o cessare un qualsiasi rapporto giuridico.

#### **Istituti di tutela**

Sia l'interdizione che l'inabilitazione avvengono al termine di un preciso iter e sono stabilite da un giudice tutelare che nomina rispettivamente un tutore o un curatore.

<sup>1</sup> Documento de difusión elaborado por Carlo Giacobini, Responsabile Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale. Accesible en:  
[handylex.org/schede/asostegno.shtml?d=8800&cf=8816](http://handylex.org/schede/asostegno.shtml?d=8800&cf=8816)

L'interdizione, prevista nei casi di infermità assoluta, ha come conseguenza la limitazione totale della capacità di agire. Il tutore, che deve comunque rendere conto al giudice, sostituisce in tutti gli atti la persona interdetta.

L'inabilitazione è ammessa nelle condizioni di parziale infermità mentale o in altre situazioni che possano essere lesive degli interessi e del patrimonio personale e familiare (ad esempio, dipendenza da alcool, droghe, eccesso di prodigalità). All'inabilitazione si è fatto ricorso anche per la tutela di persone sorde o non vedenti, in particolari situazioni di disagio.

Il giudice nomina dunque un curatore: gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'interessato solo con l'assistenza del curatore.

A questi due istituti, con la Legge 6/2004 si è aggiunto quello dell'amministratore di sostegno. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Vale la pena di sottolineare che i tre istituti sono fra loro incompatibili: chi è interdetto non può essere inabilitato o avere l'amministrazione di sostegno. Esiste comunque la possibilità di

richiedere, motivatamente, al giudice la revoca dei rispettivi provvedimenti.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

### **I beneficiari**

I potenziali interessati all'amministratore di sostegno sono definiti dall'articolo 404 del Codice Civile: sono le persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dal diretto interessato (anche se minore, interdetto, inabilitato), dal coniuge o da una persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, curatore o dal pubblico ministero.

La proposta può essere avanzata anche dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.

Se il ricorso concerne una persona già interdetta o inabilitata, deve essere presentato al

giudice competente congiuntamente ad un'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

### **Il procedimento**

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

È previsto che il giudice tutelare ascolti personalmente il diretto interessato tenendo adeguatamente in conto dei bisogni e delle richieste di questi. Nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Il giudice provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso il decreto riguardi un minore, il provvedimento può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se, invece, l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti (cioè prima dei sessanta giorni) per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può anche procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Tali urgenze possono essere evidenziate al momento della presentazione del ricorso.

È molto importante nella presentazione del ricorso che siano circostanziati e chiari i motivi per cui si richiede la nomina dell'amministratore. Più dettagliata è l'istanza e più semplice sarà l'istruttoria del giudice.

#### **La nomina**

Il decreto di nomina, che può essere temporanea o a tempo indeterminato, contiene alcune precise indicazioni: le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con uso delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui

l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

### **Chi può essere amministratore**

La normativa sottolinea che la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del diretto interessato.

Nell'individuare l'amministratore, il giudice tutelare preferisce, quando possibile, il coniuge (non separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

L'amministratore di sostegno può essere designato anche dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con un atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso la persona indicata sia deceduta o assente, o in presenza di gravi motivi, il giudice può designare un amministratore di sostegno diverso.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, o soggetti quali fondazioni o associazioni nella persona del legale rappresentante o altra persona che questi ha facoltà di delegare.

Per espressa previsione del Codice Civile non

possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

### **I doveri dell'amministratore**

L'amministratore di sostegno, che non può percepire alcun compenso per la sua attività, ha dei precisi doveri nello svolgimento dell'incarico. Deve, innanzitutto, tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Deve tempestivamente informare il beneficiario sugli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti legittimati (coniuge, familiari, parenti, affini ecc.) possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

L'amministratore deve presentare periodicamente al giudice tutelare una relazione sulle attività svolte e sulle condizioni di vita del beneficiario.

Su istanza al giudice l'amministratore può essere sostituito qualora ne sussistano i motivi e i presupposti. Come già detto, la stessa amministrazione di sostegno può essere revocata, su istanza motivata, qualora non sussistano più i presupposti che l'hanno determinata.

#### **Quanto costa**

In linea generale il procedimento per l'amministratore di sostegno è molto meno costoso e lungo (anche il tempo ha un costo) degli analoghi iter di interdizione e inabilitazione.

Per questo ricorso non è prevista l'obbligatorietà dell'assistenza di un legale, anche se alcuni giudici - pochi, fortunatamente - sollevano obiezioni su tale aspetto. Lo spirito della norma è tuttavia molto chiaro: assicurare forme di tutela in modo più snello e quindi anche meno costoso.

Si tratta, inoltre, di un procedimento esente dalle spese di registrazione degli atti e dal pagamento del cosiddetto contributo unificato. La marca da bollo (attualmente di 8 euro) è l'unica tassa da versare al momento della presentazione dell'istanza.

Più complessa e confusa la questione delle imposte sulle copie degli atti, dei verbali e del decreto di nomina. Considerando il procedimento esente da spese di registrazione, alcuni tribunali non applicano imposte nemmeno sulle copie. Di avviso opposto sono altre cancellerie che invece ne richiedono il pagamento.

## **2) Concepto de discapacidad y de persona con discapacidad**

*Legge 5 febbraio 1992, n. 104*

**«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.» (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.9 Testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151**

### **3. Soggetti aventi diritto. –**

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di

relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

**4. Accertamento dell'handicap.** - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

*Schede di approfondimento sull'accertamento dell'handicap<sup>2</sup>*

<sup>2</sup>Documento de difusión elaborado por Carlo Giacobini, Responsabile Centro per la documentazione legislativa Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale. Accesible en: [handylex.org/schede/accertah.shtm](http://handylex.org/schede/accertah.shtm)

L'**handicap** è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992). L'**handicap** viene considerato **grave** quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap. Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

#### **La Commissione Usl**

L'handicap è valutato da una Commissione operante presso ogni Azienda Usl. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente. La Commissione è la medesima che accerta l'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione

nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

### **Come si richiede il riconoscimento**

La richiesta di riconoscimento di handicap va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), alla Commissione dell'Azienda USL di residenza. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'Azienda USL che è diverso per i minorenni e i maggiorenni.

Alla domanda bisogna allegare certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia di menomazione, precisando eventualmente la necessità di assistenza permanente, globale e continuativa. Alla domanda è possibile allegare cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente o la certificazione di invalidità, cecità o sordomutismo. Possono richiedere l'accertamento di handicap anche gli invalidi di guerra, del lavoro o per servizio.

### **La convocazione a visita**

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita. Chi ha

richiesto l'accertamento riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita.

Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari richiesti può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la propria salute. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente. Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica. La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda Usl diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto **l'accertamento in rogatoria**. La richiesta di accertamento va presentata all'Azienda Usl di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'Azienda Usl ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti del

caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente che provvede ad emettere il certificato con l'indicazione dell'assenza di handicap, della presenza di handicap (art. 3 comma 1 - Legge 104/1992), oppure dell'handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 - Legge 104/1992).

#### **Il verbale**

In seguito alla visita per l'handicap la Commissione Usl trasmette l'esito alla Commissione di Verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno. Rispetto ai procedimenti di accertamento dell'handicap la Commissione di Verifica effettua esclusivamente un controllo di correttezza formale. La Commissione di verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso. L'Usl trasmette quindi all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita: assenza di handicap, della presenza di handicap (art. 3 comma 1 - Legge 104/1992), oppure dell'handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 - Legge 104/1992). Nella comunicazione sono annotate anche le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

#### **Il ricorso**

Nel caso la Commissione medica entro 90 giorni dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può

presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o di Verifica) è possibile presentare ricorso di fronte al giudice ordinario, con l'assistenza di un legale, entro sei mesi dalla notifica del verbale stesso. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o di associazioni di categoria.

#### **L'aggravamento**

Chi ha ottenuto il riconoscimento di handicap può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda Usl. A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'handicap, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.

### **3) Régimen general de capacidad jurídica**

#### **Art. 1 Capacità giuridica**

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).

(3° comma abrogato).

#### **Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire**

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro.

In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

### **4) Régimen legal de incapacitación o limitación de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad**

#### ***A) De la interdicción***

#### **Art. 414 Persone che possono essere interdette**

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infer-

mità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. (417 e seguenti).

**Art. 415 Persone che possono essere inabilitate**

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429). Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità (776) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

**Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età**

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore (421).

**Art. 417 Istanza d'interdizione o di inabilitazione**

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli

articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712). Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

**Art. 418 Poteri dell'autorità giudiziaria**

Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria (att. 40).

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.

**Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori**

Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti). Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).

**Art. 420 Internamento definitivo in manicomio (abrogato)**

**Art. 421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione**

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416 (776).

**Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio**

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

**Art. 423 Pubblicità**

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'ina-

bilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (att. 42).

***B) Dell'amministrazione di sostegno (De la administración de apoyo - ley 9 de enero de 2004 n°6)***

**Art. 404 Amministrazione di sostegno.**

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

**Art. 405. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità.**

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a

decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività

svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

#### **Art. 406 Soggetti.**

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o

dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

**Art. 407. Procedimento.**

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica

e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero

### *C) De la Revocación de la interdicción*

#### **Art. 429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione**

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720).

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di

parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

**Art. 430 Pubblicità**

Alla sentenza di rievoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.

**Art. 431 Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca**

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

**Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione**

L'autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

***D) Del procedimiento Interdicción, inhabilitación e de la administración de apoyo.***

*Codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443). Testo aggiornato con le recenti riforme introdotte dalla Legge 9 gennaio 2004, n.6.*

**Art. 712. (Forma della domanda)**

La domanda per interdizione o inhabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inhabilitando.

**Art. 713. (Provvedimenti del presidente)**

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda (1); altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'in-terdicendo o dell'inhabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 5 luglio 1968, n. 87 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioe' senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

**Art. 714. (Istruzione preliminare)**

All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo' disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.

**Art. 715. (Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando)**

Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non puo' presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

**Art. 716. (Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando)**

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

**Art. 717. (Nomina del tutore e del curatore provvisorio)**

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente e' nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore. Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore puo' revocare la nomina, anche d'ufficio.

**Art. 718. (Legittimazione all'impugnazione)**

La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o di inabilitazione puo' essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

**Art. 719. (Termine per l'impugnazione)**

Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al

giudizio. Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

**Art. 720. (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)**

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

**Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)**

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.

**5) Instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad**

## ***A) Disposiciones generales***

### **Art. 343 Apertura della tutela**

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (att. 129).

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

(...)

### **Art. 424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato**

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408.

## ***B) Del tutore e del protutore***

### **Art. 345 Denunzie al giudice tutelare**

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado (76) devono denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denuncia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

### **Art. 346 Nomina del tutore e del protutore**

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360, 389).

### **Art. 347 Tutela di più fratelli**

E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

### **Art. 348 Scelta del tutore**

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori.

La designazione può essere fatta per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2699; 2703).

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.

(5° comma abrogato).

### **Art. 349 Giuramento del tutore**

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

### **Art. 350 Incapacità all'ufficio tutelare**

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att. 129):

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

### **Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare**

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

1) abrogato;

2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;

3) i membri del Sacro Collegio;

4) i Presidenti delle Assemblee legislative:

5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

**Art. 352 Dispensa su domanda**

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela (353):

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) abrogato;

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

**Art. 353 Domanda di dispensa**

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

**Art. 354 Tutela affidata a enti di assistenza**

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato (402). L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (355-2)

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

**Art. 355 Protutore**

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

**Art. 356 Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore**

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le

forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.

### ***C) Dell'esercizio della tutela***

#### **Art. 357 Funzioni del tutore**

Il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).

#### **Art. 358 Doveri del minore**

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

(...)

#### **Art. 360 Funzioni del protutore**

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore (380).

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è ven-

uto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

**Art. 361 Provvedimenti urgenti**

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.

**Art. 362 Inventario**

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono (382).

**Art. 363 Formazione dell'inventario**

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia

compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L'inventario è depositato presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

#### **Art. 364 Contenuto dell'inventario**

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).

#### **Art. 365 Inventario di aziende**

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

#### **Art. 366 Beni amministrati da curatore speciale**

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni,

la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale (356). Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

**Art. 367 Dichiarazione di debiti o crediti del tutore**

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario.

Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito. In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368).

**Art. 368 Omissione della dichiarazione**

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela (384).

**Art. 369 Deposito di titoli e valori**

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di

credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione (357).

**Art. 370 Amministrazione prima dell'inventario**

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361).

**Art. 371 Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione**

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che

si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198; att. 38-2).

#### **Art. 372 Investimento di capitali**

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
- 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
- 4) In depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1)

#### **Art. 373 Titoli al portatore**

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in

nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).

**Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio (357);

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; accettare eredità o rinunciarvi,

3) accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

**Art. 375 Autorizzazione del tribunale**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

#### **Art. 376 Vendita di beni**

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo (Cod. Proc. Civ. 734).

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare (att. 45-1)

#### **Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli**

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti).

#### **Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore**

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore (1471, n. 3).

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti).

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito (1261) verso il minore.

#### **Art. 379 Gratuità della tutela**

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

#### **Art. 380 Contabilità dell'amministrazione**

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (art. 46-1).

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

#### **Art. 381 Cauzione**

Il giudice tutelare, tenuto conto della partico-

lare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità (att. 131).

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

**Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore**

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

#### ***D) Della cessazione del tutore dall'ufficio***

##### **Art. 383 Esonero dall'ufficio**

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att. 129-2).

##### **Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore**

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione (att. 129-2).

### *E) Del rendimento del conto finale*

#### **Art. 385 Conto finale**

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (att. 46-1).

#### **Art. 386 Approvazione del conto**

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione (att. 45-1).

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (att. 45-3).

#### **Art. 387 Prescrizione delle azioni relative alla tutela**

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso (386).

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo (2941-3).

**Art. 388 Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto**

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo [prima che sia decorso un anno dall'approvazione] del conto della tutela (596, 779).

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

**Art. 389 Registro delle tutele**

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

***F) Dell'amministrazione di sostegno (De la administración de apoyo - ley 9 de enero de 2004 n°6)***

**Art. 408 Scelta dell'amministratore di sostegno.**

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

**Art. 409. Effetti dell'amministrazione di sostegno.**

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

**Art. 410 Doveri dell'amministratore di sostegno.**

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

**Art. 411 Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.**

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il

quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

**Art. 412 Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.**

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle con-

tenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

**Art. 413 Revoca dell'amministrazione di sostegno.**

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda.

In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con

la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

## **6) Capacidad jurídica de las personas con discapacidad para la realización de actos jurídicos**

### *A) Sobre la validez de los actos jurídicos*

#### **Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato**

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'ina-

bilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione (776).

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

**Art. 428 Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere**

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (1425 e seguenti).

L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente (1425).

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto (2953).

Resta salva ogni diversa disposizione

***B) De la capacidad para contraer matrimonio***

**Art. 85 Interdizione per infermità di mente**

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti).

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

(...)

**Art. 119 Interdizione**

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

**Art. 120 Incapacità di intendere o di volere**

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

(...)

#### **Art. 166 Capacità dell'inabilitato**

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

#### ***C) De la capacidad en materia de filiación***

*Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità*

#### **Art. 244 Termini dell'azione di disconoscimento**

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore. **NOTA** Il secondo comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit. (sentenza 134 del 2 maggio 1985).

#### **Art. 245 Sospensione del termine**

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente (414), la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore.

(...)

### **Art. 247 Legittimazione passiva**

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.

### **Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità**

L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).

### **Art. 249 Reclamo della legittimità**

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi (att. 121).

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

### *Del riconoscimento dei figli naturali*

### **Art. 250 Riconoscimento**

Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si

oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

(..)

**Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto**

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale (715).

(...)

**Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale**

Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del

riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca (267).

(...)

**Art. 273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto**

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

*Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti*

**Art. 291 Condizioni**

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni,

ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

(...)

**Art. 295 Adozione da parte del tutore**

Il tutore non può adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti).

**Art. 296 Consenso per l'adozione**

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando (298, 311 e seguenti).

Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.

***D) De la capacidad en materia de sucesiones***

*Della capacità di succedere*

**Art. 462 Capacità delle persone fisiche**

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (232).

Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 715, 784).

(...)

**Art. 471 Eredità devolute a minori o interdetti**

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli artt. 321 e 374.

**Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati**

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'Art. 394.

(...)

**Art. 489 Incapaci**

I minori, gli interdetti e gli inabilitati (414 e seguente) non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (471, 472), se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente Sezione.

*Della capacità di disporre per testamento*

**Art. 591 Casi d'incapacità**

Possono disporre per testamento tutti coloro

che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente (414);

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623).

#### *Della capacità di ricevere per testamento*

#### **Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili**

Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti).

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'Art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero

conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

(...)

**Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili**

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'Art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'Art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno.

(...)

**Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore**

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo (385 e seguenti), quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore (360)

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

**Art. 597 Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete**

Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

**Art. 598 Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto**

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

**Art. 599 Persone interposte**

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (738, 740, 779, 780, 2728).

NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970).

**Art. 600 Enti non riconosciuti**

Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile (620 e seguenti, 640) non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi (att. 3).

### *Dei testamenti ordinari*

#### **Art. 603 Testamento pubblico**

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

#### **Art. 604 Testamento segreto**

Il testamento segreto può essere scritto dal

testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

#### **Art. 605 Formalità del testamento segreto**

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.

#### *Della sostituzione fedecommissaria*

#### **Art. 692 Sostituzione fedecommissaria**

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima (737), a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'Art. 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto. La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

#### *Degli esecutori testamentari*

#### **Art. 701 Persone capaci di essere nominate**

Non possono essere nominati esecutori testamentari col

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

#### *Della divisione*

#### **Art. 713 Facoltà di domandare la divisione**

I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).

Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.

Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.

Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

### ***E) De la capacidad para hacer y aceptar donaciones***

*Della capacità di disporre e di ricevere per donazione*

#### **Art. 774 Capacità di donare**

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (397).

**Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere**

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa (428).

L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta (428, 1442 e seguenti).

**Art. 776 Donazione fatta dall'inabilitato**

La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d'inabilitazione (427).

Il curatore dell'inabilitato per prodigalità (415) può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

**Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci**

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

**Art. 778 Mandato a donare**

E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la

persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti i determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

**Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore**

E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (385 e seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo.

Si applicano le disposizioni dell'Art. 599.

(....)

**Art. 781 Donazione tra coniugi**

(Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91) I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).

***F) De la capacidad en materia de obligaciones***

**Art. 1190 Pagamento al creditore incapace**

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo (316, 320, 357, 374, 394, 424) non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (1443, 2726).

**Art. 1191 Pagamento eseguito da un incapace**

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità (193-3, 1950, 2034).

***G) De la capacidad de contratar***

*Dei contratti in generale*

**Art. 1329 Proposta irrevocabile**

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

**Art. 1330 Morte o incapacità dell'imprenditore**

La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore (2082) nell'esercizio della sua

impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace (1425) prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori (2082 e seguente) o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.

#### *Della Rappresentanza*

#### **Art. 1389 Capacità del rappresentante e del rappresentato**

Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471). In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.

#### *Dell'annullabilità del contratto*

#### **Art. 1425 Incapacità delle parti**

Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (1441 e seguenti). E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'Art. 428, il contratto stipulato da persona incapace

d'intendere o di volere (1191, 1934 e seguente).

(...)

**Art. 1441 Legittimazione**

L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. L'incapacità del condannato (Cod. Pen. 32) in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

(...)

**Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace**

Se il contratto è annullato per incapacità (1425) di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio (1190, 2039 e seguenti).

*Dell'affitto*

**Art. 1626 Incapacità o insolvenza dell'affittuario**

L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e seguenti) o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.

*Del mandato*

**Art. 1722 Cause di estinzione**

Il mandato si estingue:

(...)

4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (att. 184).

**Art. 1728 Morte o incapacità del mandante o del mandatario**

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta (1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità (414 e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

*Del deposito*

**Art. 1769 Responsabilità del depositario incapace**

Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In

ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo (2041 e seguente).

*Della transazione*

**Art. 1966 Capacità a transigere e disponibilità dei diritti**

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (320, 493). La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti (2113).

*Della gestione di affari*

**Art. 2029 Capacità del gestore**

Il gestore deve avere la capacità di contrattare (1425).

*Pagamento dell'indebito*

**Art. 2039 Indebito ricevuto da un incapace**

L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio (1190, 1443).

***H) Sobre la responsabilidad por actos cometidos por incapaces***

*Dei fatti illeciti*

**Art. 2046 Imputabilità del fatto dannoso**

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

**Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace**

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

**Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano

con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

### ***1) De la capacidad en materia de derechos reales***

#### *Delle ipoteche*

#### **Art. 2860 Capacità per il rilascio**

Può procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la capacità di alienare.

#### *Della cancellazione dell'iscrizione*

#### **Art. 2883 Capacità per consentire la cancellazione**

Chi non ha capacità (320, 374, 394, 424) richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a

esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.

*Della sospensione della prescrizione*

**Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti**

La prescrizione rimane sospesa (1310):

(...)

3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424) soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale (386), salvo quanto e disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l'inabilitato (424);

(...)

**Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare**

La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermità di mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;

(...)

**7) Capacidad jurídica de las personas con discapacidad para ejercer el comercio**

**Art. 425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato**

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100). L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e seguenti)

**Art. 426 Durata dell'ufficio**

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

***A) Del trabajo***

**Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati**

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att. 199) o nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto (424) e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione (att. 100).

***B) Della società in nome collettivo***

**Art. 2294 Incapace**

La partecipazione di un incapace (414 e e se-

guente) alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 (att. 208).

### ***C) Della società per azioni***

#### **Art. 2332 Nullità della società**

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

(...)

7) incapacità di tutti i soci fondatori;

### ***D) Degli amministratori***

#### **Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato (414 e seguente), il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (2641).

## **8) Legislación notarial**

*LEGGE 16 febbraio 1913 n. 89. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1913) Ordinamento del Notario e Degli Archivi Notarili.*

### **Art. 1 . Disposizioni generali**

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.

Ai notari é concessa anche la facoltà di:

1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4) procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

#### *Della forma degli atti notarili*

##### **Art. 47**

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

La presenza dei testimoni non é necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

Spetta al notaio soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.

##### **Art. 48**

Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunciare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaio farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaio, ove lo creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.

L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.

**Art. 49**

Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.

(Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 333).

**Art. 50**

I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.

(Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 334).

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei

gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere.

### **9) Notmativa general sobre discapacidad**

**Legge 1 marzo 2006, n. 67**, «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni» (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54)

**Legge 27 gennaio 2006, n. 22**, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.»(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2006, n. 23)

**Legge 27 gennaio 2006, n. 22**, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori

OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.»(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2006, n. 23)

**Legge 9 gennaio 2004, n. 4**, «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2004, n. 13)

**Legge 5 febbraio 2003, n. 17**, «Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità», (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2003, n. 33)

**Legge 5 febbraio 1992, n. 104**, «Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.» (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

Legge 15 gennaio 1991, n. 15, «Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti», (Pubblicata in G.U. 19 gennaio 1991, n. 16)

**Legge 7 agosto 1990, n. 241**, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.» (Pubblicata in G. U. 18 agosto 1990, n. 192)

**Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29**, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", (Pubblicato in G. U. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 21 giugno 2007**, «Associazioni ed

enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2007, n. 181).

**Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403**, «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.», (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275.)

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.» (Pubblicato nella G.U. 29 luglio 1992, n. 177.)

**Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352**, «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.», (Pubblicato nella G.U. 29 luglio 1992, n. 177.)



## ÍNDICE

### PRÓLOGO , 7

1. Breve descripción del sistema legal, 13
  - A. Sistema de Gobierno, 13
  - B. Poder judicial, 14
  - C. Ordenamiento jurídico italiano, 14
  - D. Constitución Italiana, 15
  - E. Reforma al Código Civil, 16
  - F. L'amministratore di sostegno, 17
2. Concepto de discapacidad y de persona con discapacidad, 25
  - A. Schede di approfondimento sull'accertamento dell'handicap, 26
3. Régimen general de capacidad jurídica, 32
4. Régimen legal de incapacitación o limitación de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, 32
  - A. De la interdicción, 32
  - B. Dell'amministrazione di sostegno, 36
  - C. De la Revocación de la interdicción, 40
  - D. Del procedimiento Interdicción, inhabilitación e de la administración de apoyo, 42

- 5. Instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad, 45
  - A. Disposiciones generales, 46
  - B. Del tutore e del protutore, 47
  - C. Dell'esercizio della tutela, 52
  - D. Della cessazione del tutore dall'ufficio, 61
  - E. Del rendimento del conto finale, 62
  - F. Dell'amministrazione di sostegno, 64
- 6. Capacidad jurídica de las personas con discapacidad para la realización de actos jurídicos, 69
  - A. Sobre la validez de los actos jurídicos, 69
  - B. De la capacidad para contraer matrimonio, 71
  - C. De la capacidad en materia de filiación, 72
  - D. De la capacidad en materia de sucesiones, 78
  - E. De la capacidad para hacer y aceptar donaciones, 87
  - F. De la capacidad en materia de obligaciones, 89
  - G. De la capacidad de contratar, 90
  - H. Sobre la responsabilidad por actos cometidos por incapaces, 95
  - I. De la capacidad en materia de derechos reales, 96

- 
- 
7. Capacidad jurídica de las personas con discapacidad para ejercer el comercio, 97
    - A. Del trabajo, 98
    - B. Della società in nome collettivo, 98
    - C. Della società per azioni, 99
    - D. Degli amministratori, 99
  8. Legislacion notarial, 99
  9. Normativa general sobre discapacidad, 103



